



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE  
SERVIZIO INTERROGAZIONI

**Interrogazione in VI<sup>a</sup> Commissione  
n. 5-05972  
On.le Savino**

#### **ELEMENTI DI RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alla portata applicativa dell'articolo 8, comma 2, lettera e), n. 4), della Legge comunitaria 2010 (Legge 15 dicembre 2011, n. 217) che ha modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l'art. 8-bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità IVA.

In particolare, la lettera d) del primo comma del citato articolo 8-bis stabilisce che sono equiparate alle cessioni all'esportazione le cessioni di beni destinati alle dotazioni di bordo ed al rifornimento e vettovagliamento delle imbarcazioni comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le "provviste di bordo".

La precedente versione dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972 escludeva dal regime di non imponibilità ai fini IVA, con riferimento alle navi adibite alla pesca costiera, le cessioni relative al "vettovagliamento".

Pertanto, la novella introdotta ha reso il testo della disposizione interna più aderente a quello della norma comunitaria, sostituendo il termine "vettovagliamento", utilizzato nella precedente versione dell'articolo 8-bis citato, con la dizione "provviste di bordo" (testualmente utilizzata dall'art. 148, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE) ai fini dell'individuazione delle forniture che non possono godere del regime di non imponibilità ai fini IVA.

Tale sostituzione ha comportato dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità del regime IVA di non imponibilità alle forniture di carburante e lubrificante utilizzato per le suddette imbarcazioni.

Il dubbio interpretativo origina, in particolare, dal disposto dell'articolo 252 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in base al quale, nel novero delle provviste di bordo delle navi, rientrano, tra l'altro, i generi di consumo di

1



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE  
SERVIZIO INTERROGAZIONI

ogni specie occorrenti per l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo.

In forza della previsione del suddetto articolo 252, ricadrebbero, pertanto, nella definizione di provviste di bordo anche il carburante e il lubrificante utilizzati per l'alimentazione degli organi di propulsione delle navi.

La versione linguistica italiana dell'articolo 148 della sopra citata Direttiva dispone, alla lettera a), che gli Stati membri esentano "le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni, di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo".

Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.

La logica seguita dal legislatore comunitario porta a ritenere che l'espressione "provviste di bordo" non possa ricomprendere tutti i beni destinati al "rifornimento" e al "vettovagliamento".

Diversamente opinando, per le navi adibite alla pesca costiera, non sarebbe possibile individuare alcun ambito di applicazione del "regime di non imponibilità ai fini IVA" ai sensi dell'articolo 148 della Direttiva comunitaria nonché dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972.

E' ragionevole, invece, ritenere che l'esclusione dal regime di non imponibilità debba riguardare solo le cessioni di beni destinati al "vettovagliamento" delle navi adibite alla pesca costiera come già previsto dalla precedente formulazione dell'art. 8-bis, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Tale criterio interpretativo risulta supportato dalla considerazione della versione in lingua inglese dell'articolo 148 della citata Direttiva, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni "fuelling" (rifornimento) e "provisioning" (vettovagliamento) e, per l'esclusione dal regime di non imponibilità, il termine "ships' provisions" (vettovagliamento).

Tale analisi comparata dei testi conferma che il termine "provviste di bordo" è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di "vettovagliamento".



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE  
SERVIZIO INTERROGAZIONI

In considerazione, inoltre, della circostanza che dall'iter di approvazione della Legge comunitaria 2010 non risulta l'intenzione del legislatore nazionale di modificare la portata applicativa della norma e del fatto che su tale argomento non risulta avviata una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, deve ritenersi che la modifica normativa abbia una finalità esclusivamente redazionale che non incide sull'ambito di applicazione del regime di non imponibilità applicabile, tra l'altro, al rifornimento di carburante e lubrificante delle navi adibite alla pesca costiera.

Ai soli fini dell'interpretazione dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, deve, quindi, attribuirsi al termine "*provviste di bordo*" un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dal cennato articolo 252 del TUD (Testo unico doganale).